

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 656)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Bilancio e programmazione, Partecipazioni statali) della Camera dei deputati, nella seduta del 30 novembre 1972
(V. Stampato n. 676)*

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(FERRARI - AGGRADI)

e dal Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 dicembre 1972*

**Aumento del capitale sociale dell'Azienda tabacchi italiani
ATI società per azioni**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per la sottoscrizione da parte dello Stato — Ministero delle partecipazioni statali — di azioni dell'Azienda tabacchi italiani — ATI SpA — in occasione di aumenti di capitale.

Lo stanziamento di cui sopra potrà anche essere utilizzato per rilevare partecipazioni di minoranza sottoscritte nell'Azienda tabacchi italiani (ATI), prima dell'entrata in vigore della presente legge, da enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.

La spesa di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1972 e di lire 500 milioni per gli anni finanziari 1973 e 1974.

Art. 2.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 2.500 milioni.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, le azioni di proprietà dello Stato dell'Azienda tabacchi italiani — ATI SpA — possono essere trasferite ad uno degli attuali enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.